

Giurisprudenza

Conti all'ombra idonei a giustificare l'induttivo

3 Luglio 2013

Tali documenti fanno fede contro l'imprenditore e contengono dati ben più veritieri di quelli riportati nelle scritture "ufficiali". Quindi, il peso indiziario è certo

Thumbnail Image not found or type unknown La contabilità non ufficiale, costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, nonché dalle schede contabili di dipendenti pagati in nero, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'articolo 39, Dpr 600/1973 e, per il suo valore probatorio, legittima di per sé il ricorso all'accertamento induttivo.

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 15318 del 19 giugno.

I fatti

Con avviso d'accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata, a seguito di una verifica fiscale (all'esito della quale sono state rinvenute trentatré schede contabili di dipendenti retribuiti in nero), l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla contribuente di aver omesso sia la dichiarazione di retribuzioni imponibili per quasi 55mila euro (precisamente 106.415.000 lire) sia l'effettuazione e il versamento delle relative ritenute, per oltre 15mila euro (29.260.500 lire), per l'anno d'imposta 1999.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che, rigettandone l'appello, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento. Per i giudici di secondo grado, infatti, non era stato dimostrato l'asserito mancato rispetto dei tempi di verifica presso la sede aziendale. Infatti, dal processo verbale di verifica risultava che il legale rappresentante della società era stato invitato ad assistere alle operazioni o a farsi rappresentare da un professionista abilitato, decidendo invece di gestire personalmente la verifica senza l'ausilio di professionisti a qualsiasi titolo. In conclusione, le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante della società costituivano prova oggettivamente ammissibile, e trovavano puntuale conferma nella documentazione acquisita, dalla quale emergeva *"una contabilità parallela reale"*

dove risultano, in nero, le operazioni effettive della quotidianità”.

In particolare, la contribuente ha denunciato al giudice di legittimità (anche) la violazione dell'articolo 39, Dpr 600/1973, assumendo che la contabilità parallela posta dall'ufficio a fondamento dell'accertamento induttivo, non essendo stata prodotta in giudizio, non avrebbe consentito *“al giudice tributario di esaminare prove esaustive”*, per cui *“gli elementi posti alla base della pretesa erariale”* sarebbero rimasti *“meramente enunciati e non provati”*.

La Corte, respingendo il ricorso della società, ha affermato che *“nell'accertamento delle imposte sui redditi ..., la ‘contabilità in nero’... per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli...”* (Cassazione, sentenza n. 15318/2013).

Osservazioni

La Cassazione giudica legittimo il ricorso all'accertamento induttivo sulla base del valore probatorio riconosciuto alla contabilità in nero. Individua, quindi, quale sia la contabilità informale idonea a giustificare il ricorso all'articolo 39 del Dpr 600/1973, ne evidenzia il peso di presunzioni gravi, precise e concordanti, e riassegna al contribuente l'onere di difendersi e di fornire prova contraria. In più, ribadisce che tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del codice civile possono essere ricompresi *“tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta...”* (Cassazione, sentenze nn. 11404/1995, 19598/2003, 15318/2013).

Dopo aver delineato la nozione di “contabilità in nero”, i giudici di piazza Cavour ne chiariscono che, sul piano probatorio, tale contabilità costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge (Cassazione, sentenza n. 1987/2006), idonei a provare l'esistenza di imponibili non registrati nella contabilità ufficiale.

Nel caso in esame, le schede contabili relative ai lavoratori in nero hanno rappresentato forti indizi di somme versate dalla società ai propri dipendenti quali corrispettivi di prestazioni lavorative.

La Corte, infatti, ha attribuito alla contabilità in nero valore indiziario legittimante di per sé il ricorso all'accertamento induttivo *“...a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento...”*, proprio perché tali documenti fanno fede contro l'imprenditore e contengono dati ben più veritieri di quelli riportati nella contabilità “ufficiale”. Quindi, anche a prescindere dalla regolarità formale

degli stessi documenti.

Nella fattispecie, cioè, la società non avrebbe potuto affermare che le schede contabili, acquisite in corso di verifica e riferibili all'attività sociale, non costituivano presunzioni qualificate solo perché erano anonime (prive, quindi, della sottoscrizione del titolare dell'impresa o di un suo delegato ex articolo 2217, comma 2, cc), dal momento che la contabilità in nero è tale proprio perché non ufficiale e che la regolarità formale delle scritture contabili è richiesta solo al fine di consentire all'imprenditore di utilizzarle come mezzo di prova contro i terzi (ex articolo 2710 cc - Cassazione, sentenza n. 19598/2003).

A fronte degli elementi fortemente presuntivi desumibili da detta contabilità informale e ufficiosa, la società avrebbe dovuto fornire piuttosto una concreta prova contraria per contestare l'atto impositivo che le era stato notificato (Cassazione, sentenze nn. 1145920/01, 19598/2003, 25610/2006, 24051/2011, 4126/2013, 6606/2013). Ma forse non ne era in possesso.

di

Romina Morrone

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/conti-allombra-idonei-giustificare-linduttivo>